Articolo 1.  
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e incoraggiare gli investimenti stranieri nel territorio della Repubblica di Cuba, di svolgere attività lucrative che contribuiscono a rafforzare la capacità economica e lo sviluppo sostenibile del Paese, sulla base del rispetto la sovranità nazionale e l'indipendenza e la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali; e stabilire, a tal fine, le principali norme di legge in base al quale questo può essere realizzato.  
2. Le disposizioni contenute nella presente legge comprendono, tra l'altro, le garanzie concesse agli investitori, i settori dell'economia nazionale che può ricevere investimenti stranieri, le forme che possono assumere, i diversi tipi di investimenti, la procedura per l'approvazione, bancario, fiscale, e del lavoro di tali organismi di investimento e le norme relative alla tutela dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse naturali.

CAPITOLO II  
Glossario  
Articolo 2.  
In questo atto sono utilizzati con il significato che in ogni caso indicato, i seguenti termini:  
a) International Economic Association:  
Montaggio di uno o più investitori nazionali e uno o più investitori stranieri nel paese di produrre beni, prestazione di servizi, o entrambi, a scopo di lucro, nelle sue due forme, che consistono di joint venture e accordi di partenariato economico internazionale.  
b) Autorizzazione:  
Documento rilasciato dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei ministri o una commissione governativa per lo svolgimento di una delle forme di investimento esteri ai sensi della presente legge, per un periodo determinato.  
c) capitale straniero:  
Capitali dall'estero e la quota di utili o dividendi appartenenti all'investitore estero che sono reinvestiti in conformità della presente legge.  
d) i posti di vertice:  
Spese membri degli organi di amministrazione e di gestione della joint venture e società interamente di proprietà straniera, così come i rappresentanti delle parti in contratti di associazione economica internazionale e la gestione del personale delle imprese di capitale totalmente straniero.  
e) di governo della Commissione:  
Commissione nominata dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, con il potere di approvare gli investimenti di capitale straniero nel suo ambito di competenza, in linea con le disposizioni della presente legge.  
f) concessione amministrativa:  
Atto unilaterale del governo della Repubblica, per cui un soggetto è concesso il diritto di gestire un servizio pubblico, una risorsa naturale, o eseguire un'opera pubblica a condizioni stabilite.  
g) accordo di associazione economica internazionale:  
Patto o accordo tra uno o più investitori nazionali e uno o più investitori stranieri per condurre congiuntamente cerimonie di un'associazione economica internazionale, anche se non costituisce persona giuridica diversa dalle parti.  
h) di capitale totalmente straniero:  
Entità commerciale con capitale straniero, senza il coinvolgimento di un investitore nazionale.  
i) Joint venture:  
Società commerciale cubana che assume la forma di società per azioni con azioni nominative, che sono anche soci uno o più investitori nazionali e uno o più investitori stranieri.  
j) L'impiego di entità:  
Organizzazione cubana con personalità giuridica, autorizzato a stabilire una joint venture o una società interamente di proprietà straniera, un contratto che fornisce a sua richiesta, i lavoratori di diverse competenze necessarie, che sono impiegati da tale organizzazione.  
k) Attività:  
Salari e le altre remunerazioni, così come aumenta, compensazioni e altri pagamenti supplementari percepiti dai lavoratori cubani e stranieri, ad eccezione di quelli del fondo di stimolo economico, se qualsiasi.  
l) gli investimenti esteri:  
Ingresso capitale da parte di investitori stranieri, in una delle forme previste dal presente atto.  
m) gli investitori esteri:  
La persona il capitale naturale o giuridica, residenti all'estero e stranieri che diventa un azionista o partecipante di una società comune per un capitale totalmente estero, o elencato come parte di contratti di associazione economica internazionale.  
n) investitore Nazionale:  
Impresa Stato o entità giuridica, ente o altro soggetto giuridico, i cittadini cubani, residenti nel paese, che diventa azionista di una joint venture o è parte di contratti di associazione economica internazionale.

CAPO III  
Dai margini al Investitori  
Articolo 3.  
Gli investimenti stranieri sul territorio nazionale godono di protezione e sicurezza totale, e non possono essere espropriati, a meno che tale azione viene eseguita per motivi di pubblica utilità o di interesse sociale, dichiarati dal governo, in conformità con le disposizioni della Costituzione Repubblica, la legislazione vigente e degli accordi internazionali in materia di promozione e protezione reciproca degli investimenti firmati da Cuba, previa compensazione in moneta liberamente convertibile per il loro valore commerciale stabiliti di comune accordo.  
In mancanza di accordo, il prezzo è fatto da una organizzazione di fama internazionale nella valutazione delle imprese e autorizzata dal Ministero delle Finanze e Prezzi e contratto di comune accordo delle parti, o l'investitore straniero e il Ministero Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica, se la parte interessata è una società di capitale totalmente straniero.  
Articolo 4.  
1. La durata dell'autorizzazione concessa per lo sviluppo delle proprie attività per una joint venture tra le parti di un contratto di associazione economica internazionale o società a capitale totalmente estero, può essere prorogato dall'autorità che ha concesso, ogniqualvolta richiesto dalle parti prima della scadenza prefissata.  
2. La mancata proroga del termine di scadenza, si procederà alla liquidazione della joint venture, contratti di associazione economica internazionale o società con capitale totalmente straniero, come concordato nei documenti costitutivi previsto dalla legge e che si applicano agli investitori stranieri, sarà pagato in moneta liberamente convertibile, se non espressamente concordato altrimenti.  
Articolo 5.  
Gli investimenti esteri sono ugualmente protetti da rivendicazioni di terzi, che si adattano proprio sotto la legge cubana e, come previsto dinanzi ai giudici nazionali.  
Articolo 6.  
1. L'investitore estero in un'associazione economica internazionale può, in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, vendere o trasmettere allo Stato o di un terzo, l'autorizzazione preventiva del governo, la partecipazione totale o parziale in essa, ricevendo prezzo corrispondente in valuta liberamente convertibile, se non espressamente concordato altrimenti.  
2. L'investitore straniero in una società di capitali interamente straniero può, in qualsiasi momento, vendere o trasmettere allo Stato o di un terzo, l'autorizzazione preventiva del governo, la quota totale o parziale di ricevere il prezzo corrispondente in valuta liberamente convertibile, se non espressamente concordato altrimenti.  
Articolo 7.  
Il prezzo corrispondente da pagare per l'investitore straniero nei casi di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge, è fissata con l'accordo di entrambe le parti, o, in mancanza di un organismo riconosciuto a livello internazionale nella valutazione di business, autorizzata dal Ministero delle Finanze e Prezzi di operare in un terreno comune nazionale e contratto tra le parti; o da un accordo di investitore straniero in una società di capitali totalmente straniera con il Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica.  
Articolo 8.  
1. Lo Stato garantisce l'investitore straniero il libero trasferimento all'estero, in valuta liberamente convertibile, senza pagamento di imposte o di qualsiasi tassa relativa a tale trasferimento di:  
a) Gli utili netti o dividendi ottenuti a seguito dell'investimento; e  
b) gli importi da ricevere nei casi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.  
2. I cittadini stranieri che forniscono servizi a una joint venture, le parti a qualsiasi altra forma di associazione economica internazionale o di una società con capitale totalmente straniero, purché non residenti permanenti a Cuba, hanno il diritto di trasferire all'estero reddito che ricevono, nelle quantità e secondo le altre disposizioni emanate dalla Banca Nazionale di Cuba.  
Articolo 9.  
Joint venture e parti nei contratti di associazione economica internazionale, pagano le tasse elencate nei regolamenti speciali previsti dalla presente legge, fino alla scadenza del termine per il quale sono stati autorizzati.  
Le disposizioni del comma precedente non si applica alle imposte, contributi, escludendo il contributo alla sicurezza sociale, e doveri formali stabiliti dalla legislazione vigente, né gli obblighi di pagamento incluse nella legge mineraria del 21 dicembre 1994, o di altre disposizioni di legge emanate in risorse naturali, che sono soddisfatte nel modo e nella misura ivi previsti.

CAPITOLO IV  
I destinatari di investimenti esteri Industries  
Articolo 10.  
Essi possono essere autorizzati gli investimenti esteri in tutti i settori, ad eccezione dei servizi sanitari e di educazione per la popolazione e l'armata, tranne le istituzioni nel loro sistema di impresa.

CAPITOLO V  
Investimento Straniero  
SEZIONE PRIMA - dalle manifestazioni e forme di investimenti esteri  
Articolo 11.  
Sono investimenti di capitali esteri considerati ai fini della presente legge:  
a) Investimenti diretti in cui l'investitore straniero partecipa effettivamente alla gestione di una joint venture o capitale interamente straniero e costituendo propri contributi in contratti di associazione economica internazionale;  
b) gli investimenti in azioni o altri titoli, pubblici o privati, che hanno fornito gli investimenti diretti.  
Articolo 12.  
Gli investimenti esteri devono adottare una delle forme  
seguenti:  
a) Joint ventures;  
b) accordi di partenariato economico internazionale; e  
c) Società di capitale totalmente straniero.  
SEZIONE SECONDA - Da Joint Venture  
Articolo 13.  
1. La joint venture prevede la formazione di un partito separato per la persona giuridica, ha la forma di società per azioni con azioni nominative ed è attuale legislazione applicabile in materia.  
2. Le proporzioni del capitale che deve fornire l'investitore straniero e l'investitore nazionale sono concordati da entrambe le parti e stabilito nell'autorizzazione.  
3. La creazione di una joint venture richiede la forma di un atto pubblico, e allegati a questo documento notarile comprende l'accordo di associazione economica, gli statuti della società e l'autorizzazione è disciplinato.  
L'accordo di partenariato economico contiene i patti fondamentali tra i partner per lo sviluppo e le operazioni della joint venture e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, ivi compresa la partecipazione di parte cubana nell'amministrazione o somministrazione concomitante Società e rispetto al mercato che assicura la produzione o servizi della società; la base del sistema contabile e la contabilità e la distribuzione degli utili.  
Lo statuto della joint venture comprendono disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della società, comprese quelle relative alla riunione generale degli azionisti, i loro poteri e organizzazione; il quorum ei requisiti necessari per esercitare il diritto di voto alle assemblee generali degli azionisti; la struttura e le competenze del corpo e gestione amministrazione; il metodo con cui questi organi prendono le loro decisioni, sia nella riunione generale degli azionisti e dell'organo di gestione e di amministrazione, che può essere da maggioranza semplice per l'unanimità; casi di scioglimento e la procedura di liquidazione della società; così come altre disposizioni derivanti dalla normativa in questo settore, della presente legge e l'accordo delle parti.  
4. Se l'atto non è necessario a designare la persona o le persone che gestiscono la joint venture in seguito si terrà la prima riunione dell'assemblea generale degli azionisti e nomina i membri del consiglio di gestione e di amministrazione, secondo statuti.  
5. Impostare una joint venture partner non possono cambiare, ma con l'accordo delle parti e con l'approvazione della autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.  
Significa che cambiano partner, sostituzione di stranieri per un'altra persona fisica o giuridica o altro soggetto giuridico nazionale.  
6. Le joint ventures possono stabilire uffici, rappresentanze, filiali e succursali, sia nel paese e all'estero, così come partecipare a enti all'estero.  
7. società mista acquisisce personalità giuridica al momento dell'iscrizione nel Registro di sistema su tali attività presso la Camera di Commercio della Repubblica di Cuba.  
SEZIONE TRE - Contratto di Associazione Economica Internazionale  
Articolo 14.  
1. Il contratto di associazione economica internazionale ha, tra gli altri, i seguenti:  
a) Non implicano un distinto dal dell'ente aggiudicatore;  
b) possono essere progettati per eseguire qualsiasi attività che sia soggetti autorizzati;  
c) Le parti contraenti sono liberi di stipulare tutti i patti e le clausole che essi ritengono i loro interessi, a condizione che non violino sull'obiettivo autorizzata, le condizioni dell'autorizzazione o dalla legge;  
d) Ciascuna parte contraente versa contributi separati, che costituiscono un importo complessivo di loro proprietà in qualsiasi momento, anche senza diventare capitale sociale, è nel loro interesse di istituire un fondo comune, a condizione che si determina la quota di proprietà di ciascuno.  
2. Il testo del contratto, si fa notare nella proporzione che ciascuna parte paga le tasse; e le periodi dell'anno in cui si procede alla distribuzione dei benefici tra di loro, dopo l'adempimento degli obblighi fiscali e il contributo per le perdite che si verificano.  
3. Il contratto di associazione economica internazionale, il partito compiendo un atto di gestione che avvantaggia tutti, rischia di terzi per il totale, ma le parti ognuno è responsabile nella misura o nella proporzione prevista nel contratto.  
4. aggiudicata un contratto di associazione economica internazionale non può cambiare i partecipanti, ma con l'accordo delle parti e con l'approvazione della autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.  
5. Il contratto di associazione economica internazionale necessario per essere data in forma di opere e entra in vigore al momento della registrazione nel Registro di sistema su tali attività presso la Camera di Commercio della Repubblica di Cuba.  
SEZIONE QUATTRO - Da Capital Enterprise totalmente estraneo  
Articolo 15.  
1. In società con capitale totalmente straniero, l'investitore straniero gestisce l'azienda, gode di tutti i diritti e responsabile per tutti gli obblighi descritti nell'autorizzazione.  
2. L'investitore straniero in società a capitale totalmente estero, può agire come una persona fisica o giuridica sul territorio nazionale cubana:  
a) La creazione di una società controllata cubana dell'entità estera che possiede, nella forma di una società per azioni con sede e incluso nel Registro della Camera di Commercio della Repubblica di Cuba azioni; o  
b) Con l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio della Repubblica di Cuba e di agire da sola.

CAPITOLO VI  
Investimenti nel settore immobiliare  
Articolo 16.  
1. Ai fini del presente atto può effettuare investimenti nel settore immobiliare e acquisire la proprietà o di altri diritti reali.  
2. Gli investimenti nel settore immobiliare al comma precedente, possono riguardare:  
a) Case ed edifici dedicati alla propria residenza o turismo scopi privati e non residenti permanenti in individui Cuba;  
b) Housing o gli uffici di persone giuridiche straniere;  
c) Sviluppo immobiliare con l'utilizzo nel campo del turismo.  
Articolo 17.  
Gli investimenti consistono nella acquisizione di immobili che sono di per sé un'attività imprenditoriale sono considerati investimenti diretti.  
Articolo 18.  
Le condizioni e le condizioni alle quali si deve svolgere l'acquisizione e il trasferimento di beni di cui all'articolo 16 della presente legge sono determinati nell'autorizzazione e sono conformi alla normativa vigente.

CAPO VII  
Dei contributi e Valutazione  
Articolo 19.  
1. Ai fini della presente legge, i contributi sono i seguenti:  
a) valuta liberamente convertibile;  
b) Macchinari, attrezzature o altri beni fisici o materiali;  
c) i diritti di proprietà intellettuale e di altre attività immateriali;  
d) i diritti di proprietà su beni mobili ed immobili e di altri diritti su questi, tra cui usufrutto e di superficie; e  
e) altri beni e diritti.  
I contributi che non consistono in valuta liberamente convertibile sono espressi in tale valuta.  
2. Trasferimento in favore di investitori nazionali di proprietà o di altri diritti su beni dello Stato, devono essere fornite da loro, è effettuata in base ai principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica, e previa certificazione da parte del Ministero della Finanza e prezzi, dopo aver sentito i pareri del rispettivo corpo e con l'approvazione del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri.  
Per quanto riguarda i contributi dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti su beni immateriali è disciplinata dalle disposizioni della normativa in materia.  
3. I pagamenti in moneta liberamente convertibile, in base al loro valore sul mercato internazionale; e gli effetti dei cambiamenti in moneta nazionale, ai fini contabili, sono conformi al tasso di cambio della Banca Nazionale di Cuba. La valuta liberamente convertibile che costituisce il pagamento di capitale straniero nel paese attraverso una banca autorizzata a condurre operazioni nel paese.  
4. I contributi che non sono liberamente convertibili valuta, ad eccezione di quelle costituite da diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti su beni immateriali, che sono destinati a capitale sociale di joint venture, o costituire contributi nei contratti di associazione economica internazionale sono valutate al attraverso i metodi liberamente investitori concordato, a condizione che il suo valore può essere accreditato con le certificazioni di esperti corrispondenti redatti da soggetti autorizzati dal Ministero delle Finanze e Prezzi, e sono trascritti in atto pubblico è concesso.  
5. La valutazione dei contributi per interamente di proprietà estera delle imprese che non sono liberamente convertibili valuta, ad eccezione di quelle costituite da diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti su beni immateriali sono sempre avviene tramite le certificazioni di esperti elaborati da soggetti autorizzati Ministero delle Finanze e Prezzi.  
6. Pagamenti comprensivi di diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti di beni immateriali sono valutate con metodi liberamente concordate da tutti gli investitori nazionali ed esteri o investitori stranieri con il Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica, in Per i contributi ad una società a capitale interamente straniero.

CAPO VIII  
Negoziazione e l'approvazione di investimenti esteri  
Articolo 20.  
1. Per creare un'associazione internazionale economica, l'investitore nazionale deve negoziare con l'investitore straniero ogni aspetto della partecipazione, compresa la sua fattibilità economica, i rispettivi contributi, sotto forma di gestione e di amministrazione che ha tale associazione e documenti legale per la finalizzazione.  
2. Se tu fossi una società con capitale totalmente estero, il Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica indica l'investitore responsabile della filiale o sub-ramo di attività economica dall'entità cubana a cui è prevista la partecipazione, con si dovrebbe discutere la vostra proposta e ottenere l'approvazione del caso  
scritta.  
Articolo 21.  
1. L'autorizzazione per gli investimenti stranieri nel Paese è concesso dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, o da un comitato nominato da essa.  
2. E 'l'unica autorità del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri di autorizzare gli investimenti stranieri nel caso di uno dei settori elencati di seguito o aventi le seguenti caratteristiche:  
a) Quando la somma dei contributi di investitori esteri e nazionali supera l'equivalente in una valuta liberamente convertibile a dieci (10) milioni di dollari degli Stati Uniti d'America;  
b) Le interamente di proprietà estera delle imprese;  
c) Quelli realizzati nei servizi pubblici come i trasporti, le comunicazioni, l'approvvigionamento idrico, energia elettrica, o di costruire e gestire un lavoro pubblico;  
d) Quando una società straniera è coinvolto con la partecipazione al capitale di uno Stato estero;  
e) Quando compreso lo sfruttamento di una risorsa naturale, in conformità con le disposizioni della normativa in materia di tutela dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse naturali;  
f) che comprende il trasferimento di proprietà dello Stato o di una proprietà statale giusto; e  
g) Il sistema imprenditoriale delle forze armate.  
3. E 'la Commissione del Governo di autorizzare gli investimenti stranieri non menzionati nella sezione precedente.  
Articolo 22.  
L'investitore straniero che si aspetta di ottenere l'autorizzazione per una società di capitale totalmente estero, presentato insieme con la corrispondente entità cubana, la richiesta al Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica.  
Articolo 23.  
1. Per la costituzione di una joint venture o di un contratto di associazione economica internazionale, la richiesta deve essere presentata al Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica, firmato congiuntamente dal investitore straniero e l'investitore nazionale.  
2. La richiesta di partecipazione è presentata, i seguenti documenti sono allegati:  
a) Per la formazione di joint venture e la concessione di contratti per progetti di associazione economica internazionale "accordo di partenariato economico", gli "statuti" della joint venture è destinato a costituire o "contratto" che verrà assegnato, e come uno studio di fattibilità economica in entrambi i casi.  
b) Per quanto riguarda l'investitore straniero, documenti attestanti l'identità e merito creditizio; e anche i poteri che dimostrano il loro legittimo rappresentante con il carattere di persona giuridica.  
c) Per quanto riguarda l'investitore nazionale, in caso di società o enti pubblici, l'accettazione espressa in forma scritta, rilasciata dalla massima autorità del ramo, ramo secondario o attività dell'economia in cui si fa investimenti stranieri; in caso di un'organizzazione di servizio commerciale o civile sulla base di capitale totalmente cubana, deve essere espressamente autorizzato con delibera dell'assemblea generale degli azionisti, che concede i poteri specifici al fine di firmare i documenti pertinenti con l'investitore straniero.  
d) Se l'investitore straniero l'istituzione di un capitale interamente straniero, diffusa accettazione da parte dell'autorità massimo nel settore, sottosettore o l'attività economica in cui è previsto l'investimento, testo dello statuto, si propone lo studio di fattibilità economica, documenti comprovanti l'identità e la solvibilità dell'investitore straniero, e anche, in caso di una persona giuridica, i poteri che dimostrano la loro legittima ai fini della rappresentazione in questione investimento.  
e) I documenti che accompagnano la richiesta di partecipazione dovrà essere debitamente autenticata, se del caso.  
3. Per il Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica di accettare la richiesta, questo deve essere stato depositato presso le formalità descritte in questo articolo.  
4. all'accettazione della domanda da parte del Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica, sottoposto come la consultazione di tutte le agenzie e le istituzioni corrispondenti, al fine di ottenere il loro parere su ciò che li riguarda.  
5. Una volta che le procedure di cui sopra, il Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica eleva il Comitato Esecutivo del Consiglio dei ministri o la Commissione di governo, se del caso, il record costituita per effettuare la valutazione, in modo che venga presa la decisione corrispondente.  
6. La decisione di negare o approvare l'investimento estero viene tramandata entro sessanta (60) giorni di calendario dalla data di deposito della domanda e deve essere notificata ai richiedenti.  
Articolo 24.  
1. L'autorizzazione contiene le condizioni per cui è oggetto, lo scopo e la durata della forma di investimento in questione sono registrati.  
2. Se l'intenzione degli investimenti approvato è lo sfruttamento di un servizio pubblico o di una risorsa naturale o il funzionamento e l'esecuzione di opere pubbliche, il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri può accordare il corrispondente concessione amministrativa, ai sensi e le condizioni stabilite.  
Articolo 25.  
Le condizioni per l'autorizzazione possono essere chiarite attraverso il Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica, su richiesta delle parti.

CAPO IX  
Regime Banking  
Articolo 26.  
1. Le imprese miste, gli investitori esteri e gli investitori nazionali parti di accordi internazionali, partenariato economico congiuntamente o separatamente, e interamente di proprietà estera delle imprese, aprire conti in valuta liberamente convertibile in qualsiasi banca nel sistema bancario nazionale, attraverso che deve ricevere ed effettuare pagamenti relativi alle loro operazioni.  
2. Joint venture e gli investitori nazionali parti associazione economica internazionale, si possono aprire e avere conti in valuta liberamente convertibile in banche estere, previa autorizzazione della Banca Nazionale di Cuba.  
Articolo 27.  
Joint venture, le parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente straniere possono essere eccezionalmente autorizzati dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei ministri di effettuare alcuni oneri e pagamenti per valuta non convertibile.  
Articolo 28.  
Le joint venture, gli investitori esteri e gli investitori nazionali nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero in grado di organizzare i prestiti in valuta estera:  
a) Con una banca nazionale sistema bancario o finanziario approvato dalla Banca Nazionale di Cuba;  
b) con banche o istituti finanziari all'estero, in conformità alle disposizioni di legge vigenti riguardanti questa materia.

CAPITOLO X  
La Export-Import Regime  
Articolo 29.  
Le parti stranieri in associazione economica internazionale contratti di joint venture e investitori nazionali e interamente di proprietà estera delle imprese hanno diritto, in base alle disposizioni in tal senso, esportando i propri prodotti direttamente e di importare, anche direttamente, avete bisogno per i vostri scopi.

CAPITOLO II  
Lavoro Regime  
Articolo 30.  
Nell'attività di lavoro investimenti esteri e la legislazione di sicurezza sociale in vigore a Cuba ha incontrato con le regolazioni inclusi in questa legge.  
Articolo 31.  
1. I lavoratori che forniscono servizi nelle attività corrispondenti a investimenti stranieri saranno, come residenti permanenti in regola Cuba, cubani o.  
2. Tuttavia, gli organi di gestione e di gestione congiunto o interamente di capitale straniero o parti di contratti di associazione economica internazionale, può decidere che alcuni lavori amministrativi superiori o qualche tecnica essere riempito da residenti non permanenti nel popolo di campagna e in quei casi, determinare le condizioni di lavoro da applicare ei diritti e gli obblighi di tali lavoratori.  
I residenti non permanenti nel paese, che sono impiegati, le persone sono soggette alle disposizioni del dell'immigrazione e degli stranieri esistenti nel paese.  
Articolo 32.  
1. Le joint venture, le parti nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero, possono essere autorizzati a creare un fondo di stimolo economico per i cubani e stranieri stabilmente residenti in Cuba lavoratori in servizio in attività rilevanti investimento straniero.  
2. I contributi al fondo di stimolo economico sono realizzati profitti guadagnati. L'importo di tali contributi è concordato joint venture, gli investitori stranieri e gli investitori nazionali parti associazione economica internazionale e le imprese totalmente capitale straniero con il Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica.  
Articolo 33.  
1. Il personale cubano o straniero residente permanente a Cuba in servizio in joint venture, ad eccezione dei membri del consiglio di gestione e di amministrazione, viene assunto da un ente che impiegano proposto dal Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica e autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.  
I membri del direttivo e della gestione della joint venture sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti e direttamente assunti da parte della joint venture.  
Solo in casi eccezionali, con l'autorizzazione di approvare la joint venture in grado di prevedere che tutte le persone in servizio nella joint venture possono essere appaltati direttamente da esso, e sempre sotto la legislazione esistente in materia di appalti di lavoro.  
2. Le persone che forniscono servizi alle parti di contratti di associazione economica internazionale sono contratte dalla parte cubana, in conformità con le disposizioni di legge in materia di appalti di lavoro.  
3. Nelle aziende di capitale totalmente estero, i servizi di cubani residenti o permanenti a Cuba, ad eccezione di membri del suo organo di gestione superiore e l'amministrazione, i lavoratori vengono forniti attraverso un contratto tra l'azienda e l'entità che impiegano proposto dal Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica, e autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.  
I membri degli organi di gestione e società di gestione a capitale totalmente estero sono nominati dalla società e da essa assunti.  
4. I pagamenti per i lavoratori cubani e lavoratori stranieri residenti in modo permanente in Cuba sono effettuati in valuta nazionale, che deve essere ottenuta a priori dalla moneta convertibile di fuori del caso eccezionale di cui all'articolo 27 della presente legge.  
Articolo 34.  
1. Il datore di lavoro di cui all'articolo precedente assume individualmente cubani e residenti permanenti, i lavoratori che mantengono il loro rapporto di lavoro con il suo corpo. Questa entità impiegando paga quei lavoratori i loro salari.  
2. Quando una joint venture o interamente di proprietà estera delle imprese, si consideri che un determinato lavoratore non soddisfa le loro richieste di lavoro, può chiedere che l'entità che impiegano lo sostituisce con un altro. Qualsiasi controversia di lavoro è risolta con l'entità che impiega, che paga il suo costo per compensi ai lavoratori di cui ha diritto, determinato dalle autorità competenti; nei casi appropriati, la joint venture o capitale interamente straniero compensa il soggetto impiegando per tali pagamenti, secondo la procedura stabilita, e rispettino sempre alla normativa vigente.  
Articolo 35.  
Nonostante le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo, l'autorizzazione di approvazione dell'investimento straniero può in casi eccezionali stabilire norme speciali del lavoro.  
Articolo 36.  
I risultati innovazioni tecnologiche coerenti e altre attività immateriali oggetto di tutela della proprietà intellettuale presentata nell'ambito di un'associazione economica internazionale o da lavoratori cubani in un'impresa con capitale straniero, sono disciplinate dalle disposizioni di legge in materia .  
Articolo 37.  
Essa autorizza il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di emanare tutte le disposizioni supplementari necessarie per la migliore applicazione quanto previsto nel presente capo, in particolare in materia di assunzioni e di disciplina del lavoro.

CAPITOLO XII  
Speciale Regime fiscale e tasse  
Articolo 38.  
Le joint venture, gli investitori esteri e gli investitori nazionali parti in contratti di associazione economica internazionale sono soggetti al pagamento dei seguenti obblighi fiscali:  
a) Imposte sul reddito;  
b) imposte sull'utilizzo della forza lavoro e contribuendo alla sicurezza sociale;  
c) Tariffe e altre tasse alla dogana;  
d) imposta il trasporto a terra, che tassa la proprietà o il possesso di veicoli stradali a motore; e  
e) documenti fiscali, che copre prezzi e dei pagamenti in sede di applicazione per, ottenere o rinnovare alcuni documenti.  
Articolo 39.  
Ai fini della presente legge, il pagamento delle tasse da parte di persone fisiche e giuridiche di cui al precedente articolo, ha i seguenti vantaggi:  
a) Le imposte sul reddito sono applicate a un tasso del trenta per cento (30%) del reddito netto imponibile. Nei casi in cui gli interessi della nazione si ritiene opportuno, il Comitato Esecutivo del Consiglio dei ministri può rinunciare in tutto o in parte, il pagamento delle imposte sul reddito netto che viene reinvestito nel paese.  
b) Quando lo sfruttamento delle risorse rinnovabili e non rinnovabili naturali, in grado di aumentare il tasso di imposta sul reddito sull'utile per decisione del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri. In questo caso, l'aliquota può salire fino a cinquanta per cento (50%).  
c) Per quanto riguarda l'imposta sull'uso della forza lavoro e contribuendo alla sicurezza sociale, dispone quanto segue:  
1. Con l'uso della forza lavoro di un bonus sul tasso fiscale in corso è dato, applicando l'aliquota fiscale del 11%.  
2. Per il contributo alla aliquota sicurezza sociale del 14% si applica.  
3. Le tariffe indicate nelle due sezioni precedenti, sono applicati i salari totali e altri proventi da qualsiasi sorgente lavoratori ricevuti ad eccezione di quanto dato loro come stimolo economico.  
d) I partner in joint venture o parti di contratti di associazione economica internazionale, gli investitori stranieri sono esenti dal pagamento delle tasse sul reddito personale derivante da profitti aziendali.  
Articolo 40.  
Le società di capitale totalmente estero sono tenuti per tutta la durata delle operazioni, il pagamento delle tasse, secondo la legislazione del fiscale corrente.  
Articolo 41.  
Ai fini della presente legge possono essere concesse a persone fisiche e giuridiche di cui al presente capo, servizi particolari per quanto riguarda il regime doganale, in linea con le disposizioni della legislazione preoccupazioni.  
Articolo 42.  
Il pagamento di imposte, dazi e altre tasse alla dogana, è realizzata in moneta liberamente convertibile, anche nei casi in cui l'importo è espresso in valuta nazionale, salvo casi eccezionali stabiliti dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri.  
Articolo 43.  
Il Ministero delle Finanze e Prezzi, previa consultazione del Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica e tenendo conto dei benefici e l'importo degli investimenti, il recupero di capitale, e le indicazioni formulate dal Comitato Esecutivo del Consiglio I ministri per i settori prioritari dell'economia e dei benefici che potrebbero essere maturati dall'economia nazionale, possono concedere esenzioni totali o parziali, temporaneamente, o concedere i benefici spettanti per quanto riguarda il sistema fiscale speciale.  
Articolo 44.  
Le joint venture, le parti nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente straniere sono soggetti alle "Linee guida per la valutazione della maggior parte delle attività e passività di rilievo" del Ministero delle Finanze e Prezzi. Tali persone possono liberamente determinare il sistema di contabilità che è più adatto, a condizione che il sistema adottato è conforme ai accettato universalmente principi contabili e soddisfa le esigenze di bilancio.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
CAPITOLO XIII  
Riserve e assicurazioni  
Articolo 45.  
1. Le imprese miste, gli investitori esteri e nazionali nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero, contro la sua utilità e obbligatorie, una riserva per gli imprevisti che possono sorgere nelle loro operazioni .  
2. La procedura per la costituzione, il funzionamento e la liquidazione della riserva di cui al paragrafo precedente, è regolata dal Ministero delle Finanze.  
Articolo 46.  
Con la stessa riserva di cui al precedente articolo, joint venture, gli investitori esteri e nazionali nei contratti delle associazioni economiche internazionali e imprese di capitale totalmente estero, costituiscono altre riserve su base volontaria, nel rispetto della regolamenti del Ministero delle Finanze e Prezzi.  
Articolo 47.  
1. Le imprese miste, gli investitori esteri e nazionali nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente straniero deve contrarre con autorizzazione del Ministero delle Finanze e Prezzi di operare nelle società di paesi, la loro assicurazione sui beni , le proprietà, le operazioni, e ogni altra attività o rischi se necessario, sulla base dei premi e delle altre condizioni contrattuali internazionale competitiva.  
2. impianti industriali, turistico o in altro modo, o terra, che sono dati in locazione per le imprese statali o di altre organizzazioni nazionali sono assicurati dal locatario al locatore, in corrispondenza con le condizioni di cui al paragrafo precedente.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   
CAPITOLO XIV  
Regime Registrazione e Reporting  
Articolo 48.  
Joint venture, partito nazionale e gli investitori stranieri a contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero prima dell'inizio delle operazioni, sono iscritti nel registro su queste attività presso la Camera di Commercio della Repubblica di Cuba, entro un termine di trenta (30) giorni di calendario dalla data di autorizzazione.  
Articolo 49.  
1. Le persone fisiche e giuridiche di cui al presente capo, presentato al Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica, entro novanta (90) giorni di calendario dalla data della fine del suo anno fiscale, una relazione annuale delle sue attività in quel periodo.  
2. Presentazione da parte di persone fisiche e giuridiche di cui al presente capo della relazione annuale, è fatto a prescindere dalla loro obblighi di informazione al Ministero delle Finanze e Prezzi, la corrispondente amministrazione fiscale e altri stabilito fini statistici .  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
CAPITOLO XV  
Delle zone di libero scambio e Parchi Industriali  
Articolo 50.  
Al fine di stimolare le esportazioni e del commercio internazionale, il Comitato Esecutivo del Consiglio dei ministri può autorizzare l'istituzione di zone di libero scambio e parchi industriali in aree definite del Paese.  
Articolo 51.  
1. Le zone commerciali sono considerati, quelli in cui può essere applicata per decisione del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, un regime doganale speciale, di cambio, fiscale, del lavoro, immigrazione, ordine pubblico, investimenti di capitale e il commercio estero, e in cui possono partecipare gli investitori stranieri per effettuare transazioni finanziarie, l'importazione, l'esportazione, stoccaggio, attività produttive o riesportazione.  
2. parchi industriali, quelle che possono essere applicate con decisione del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, un regime speciale in dogana, fiscale, del lavoro, investimenti di capitale e del commercio estero, a sviluppare attività produttive comportano capitale straniero.  
Articolo 52.  
Nelle autorizzazioni di investimenti esteri, se del caso, le strutture e gli incentivi offerti agli investitori stranieri nelle zone franche e parchi industriali particolari vengono registrati.  
Articolo 53.  
La struttura e le regole per quanto riguarda il funzionamento delle zone franche e parchi industriali sono regolati dalla legislazione speciale rilasciato a tal fine.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   
CAPITOLO XVI  
Di protezione ambientale  
Articolo 54.  
Gli investimenti esteri è concepito e stimolato nel contesto dello sviluppo sostenibile del paese, il che implica che in fase di attuazione è partecipare con attenzione per la tutela dell'ambiente e l'utilizzo razionale delle risorse naturali.  
Articolo 55.  
Il Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica, nei casi pertinenti, presenta le proposte di investimento ricevute a titolo oneroso da parte del Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente, che valuta l'idoneità dal punto di vista ambientale e di determinare se richiede il completamento di un impatto ambientale, nonché l'idoneità della concessione delle licenze ambientali pertinenti e stabilire il controllo e l'ispezione ai sensi della normativa vigente.  
Articolo 56.  
1. Il Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente detta le misure necessarie per controllare adeguatamente le situazioni che causano danni, pericolo o rischio per l'ambiente e l'uso razionale delle risorse naturali.  
2. La persona fisica o giuridica responsabile del danno o danno è tenuto a ristabilire la precedente situazione ambientale, riparare i danni materiali e il risarcimento dei danni.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
CAPITOLO XVII  
Regime Risoluzione dei conflitti  
Articolo 57.  
1. I conflitti che sorgono nelle relazioni tra i partner di una joint venture, o tra investitori stranieri e gli investitori nazionali parti associazione economica internazionale o tra i partner in una società di capitali interamente straniero sotto la società a responsabilità limitata azioni nominative, sono risolti come concordato nei documenti costitutivi.  
2. La stessa regola si applica quando nasce il conflitto tra uno o più partner stranieri e joint venture o Wholly Foreign Owned Enterprise a cui tale o appartenenti.  
Articolo 58.  
Contenzioso per l'esecuzione di contratti economici tra le joint venture, gli investitori esteri e gli investitori nazionali nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente straniere, con le imprese statali o altri enti nazionali sono in competizione istanze di sezione economiche da tribunali del popolo stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Corte Suprema.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
DISPOSIZIONI SPECIALI  
UNICA: Le parti stranieri associazione economica internazionale contratti di joint venture e investitori nazionali e le società di capitale totalmente estero sono soggetti alle norme stabilite in materia di protezione contro le catastrofi e disastri naturali.  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
PRIMO: presente legge si applica a joint venture e altre forme di partenariato economico internazionale, già esistenti e operanti alla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, i benefici concessi ai sensi del decreto-legge n ° 50 del 15 febbraio 1982 restano in vigore per tutta la durata del partenariato economico internazionale.  
SECONDO: La presente legge si applica alle domande di autorizzazione di investimenti stranieri in sospeso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero per gli Investimenti Stranieri e la Collaborazione Economica, d'accordo con i richiedenti come procedere.  
TERZI: Le disposizioni complementari emessi dalle varie agenzie del governo centrale per la migliore attuazione e applicazione delle disposizioni del decreto-legge n ° 50 del 15 febbraio 1982 per quanto riguarda ciascuno, continuano ad essere osservato in ciò che non opporsi a questa legge; queste organizzazioni, entro un periodo non superiore a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivedere le norme di cui sopra e si armonizzano conformità con i requisiti di questo.  
DISPOSIZIONI FINALI  
PRIMO: decreto legge No.50 "On Economic Association tra Cuba e soggetti stranieri," 15 feb 1982 è abrogata, e altre disposizioni di legge in contrasto con le disposizioni della presente legge, che avrà effetto dal la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  
SECONDO: Il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri e le agenzie del governo centrale nelle loro sfere di competenza, di emettere le disposizioni sono necessarie per rispettare meglio quanto stabilito da questa legge ha il potere.  
FATTO nella sala sessione dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, Palazzo delle Convenzioni dell'Avana, il quinto giorno del mese di settembre del 1900 non vendere cinque.